

CAMERA DEI DEPUTATI

N.380

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali (380)

(articoli 1 e 39 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 08 luglio 2011

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11
MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
- Visto l'articolo 39 della citata legge 4 giugno 2010, n. 96, che detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali;
- Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (E.N.A.C.);
- Visto il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, e, in particolare, l'articolo 11-*nonies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo



ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, il cui volume di traffico annuale supera la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri.
2. I diritti aeroportuali degli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume di traffico annuale passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri sono sottoposti ad un regime di vigilanza da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 3, che predispone i modelli tariffari da adottare al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 10.
3. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 10, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi.
4. I sistemi di tariffazione sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati Eurostat della Commissione, pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet: www.mit.gov.it, l'elenco degli aeroporti nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.
6. Il presente decreto non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

ART. 2

(Definizioni)



1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
- b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
- c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto di base;
- d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
- e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

ART. 3

(Autorità nazionale di vigilanza)

1. E' designata autorità nazionale di vigilanza, di seguito chiamata "Autorità di vigilanza", la "Direzione diritti aeroportuali", apposita struttura costituita nell'ambito dell'ENAC nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
2. L'attività della Direzione diritti aeroportuali è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
3. Al fine di garantirne l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza, alla Direzione diritti aeroportuali sono applicate le seguenti regole:
 - a) Regole amministrative:
 - 1) gli addetti al servizio operano in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori dell'ENAC;
 - 2) la Direzione espleta i suoi compiti in totale autonomia funzionale, decisionale e operativa rispetto alle altre strutture dell'ENAC;



b) Regole contabili:

- 1) gli archivi, anche elettronici, della Direzione sono protetti al fine di precluderne l'accesso di operatori appartenenti ad altri settori dell'ENAC;
 - 2) il rispetto delle regole di separatezza amministrativa e contabile sopra individuate lascia impregiudicata la facoltà di accentrare l'organizzazione amministrativa dei servizi generali e la contabilità generale.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico - economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC.
 5. In sede di prima applicazione, il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, di cui al comma 4, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito della Direzione Centrale sviluppo economico,
 6. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'art.1, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
 7. Il decreto, di cui al comma 6, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura.
 8. Con il decreto di cui al comma 6, il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC viene ridotto per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente decreto.

ART. 4

(Reti aeroportuali)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete.



3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa comunitaria, informandone la Commissione europea e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 7.

ART. 5

(Non discriminazione)

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto.
2. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

ART. 5 bis

(Aeroporti risultanti non soggetti ad una effettiva concorrenza – Determinazione dei diritti aeroportuali)

1. Conformemente a quanto previsto nella Direttiva 2009/12/CE, art. 6, paragrafo 5, lett. b), l'Autorità di vigilanza conduce periodiche analisi per verificare l'effettivo o potenziale grado di concorrenza fra aeroporti di cui all'art. 1, commi 1 e 2. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di vigilanza individua delle "Linee guida sulla verifica dello stato della concorrenza" che:

- a) fissano i criteri di definizione del grado di concorrenza presente nei singoli aeroporti, considerando che, anche sulla base di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 45/02, il grado di concorrenza del singolo aeroporto dipende:
 - dalla capacità del gestore di esercitare un significativo potere di mercato, ovvero il potere effettivo o potenziale di influenzare prezzi, qualità e quantità del servizio offerto in modo rilevante, per un periodo di tempo considerevole e in modo indipendente dalle azioni/reazioni di concorrenti, utenti e consumatori;
 - dalla capacità degli utenti dell'aeroporto e dei consumatori di rispondere alla politica prezzo-servizio proposta dal gestore aeroportuale attraverso soluzioni alternative all'utilizzo dell'aeroporto;
- b) definiscono le metodologie di misurazione del grado di concorrenza effettiva o potenziale, considerando i seguenti fattori:



- definizione del mercato rilevante;
 - struttura del mercato e quote di mercato;
 - presenza di barriere all'entrata e espansione della capacità di traffico;
 - potere contrattuale degli utenti;
- c) stabiliscono, per gli aeroporti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che, sulla base delle verifiche periodiche sullo stato di concorrenza, ricadono nell'ambito di applicazione del successivo art. 6, le discipline di determinazione delle tariffe, applicabile eventualmente in alternativa a quella vigente, basata sul metodo del price-cap;
 - d) definiscono la disciplina degli adempimenti a carico dei gestori aeroportuali e delle procedure di consultazione previsti nel successivo art. 6 ed individuano i modelli tariffari;
 - e) individuano le condotte potenzialmente anticompetitive che giustificano l'imposizione di misure regolamentari supplementari in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 della Direttiva 2009/12/CE.
2. Per gli aeroporti che sulla base delle analisi di cui al precedente comma non risultino in una situazione di effettiva concorrenza, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Autorità di vigilanza, vengono individuati gli aeroporti per i quali continua ad applicarsi l'esistente regime autorizzatorio dei diritti aeroportuali di cui all' art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'art. 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità di vigilanza, prima di effettuare la proposta di cui al periodo precedente, provvede entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre le proprie valutazioni a procedure di consultazione tra i gestori e utenti aeroportuali.

ART. 6

(Aeroporti risultanti soggetti ad una effettiva concorrenza - Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione e ricorsi)

1. Per gli aeroporti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 5 *bis*, l'Autorità di vigilanza dispone l'istituzione di una procedura obbligatoria di consultazione periodica, almeno una volta all'anno, tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono



essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento.

2. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'Enac – Direzione centrale infrastrutture aeroporti, che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
3. L'Autorità di vigilanza dispone che le modifiche al sistema o all'ammontare dei diritti aeroportuali sono concordate fra il gestore e gli utenti dell'aeroporto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10, comma 1, degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione, dei piani di sviluppo aeroportuale previsti nella stessa, nonché delle linee di politica economica e tariffaria del settore, stabilite dal CIPE, su proposta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
4. Il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta motivata di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali nel rispetto delle Linee Guida di cui all'art. 5 – bis, non oltre quattro mesi prima della sua entrata in vigore, fatti salvi comprovati casi eccezionali da giustificare con gli utenti dell'aeroporto. La proposta è notificata all'Autorità di vigilanza ai fini delle verifiche di cui all'art. 10.
5. Il gestore aeroportuale pubblica la sua decisione non oltre due mesi prima dell'entrata in vigore. Se entro lo stesso termine non pervengono reclami la decisione diventa efficace per le parti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità previsti nell'art. 10, comma 2.
6. In caso di disaccordo sulla decisione del gestore aeroportuale in materia di diritti aeroportuali gli utenti e lo stesso gestore possono presentare reclamo all'Autorità di vigilanza, che esamina le motivazioni della proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali.
7. Le modifiche del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali decise dal gestore aeroportuale e oggetto di reclamo all'Autorità di vigilanza non hanno efficacia sino alla definizione del reclamo medesimo.
8. In caso di impossibilità di pronunciarsi sul reclamo, di cui al comma 5, entro il termine di quattro settimane, l'Autorità di vigilanza adotta una decisione provvisoria sulla misura dei diritti aeroportuali.
9. L'Autorità di vigilanza nello svolgimento dell'indagine in ordine al reclamo, di cui al comma 5, ha accesso alle necessarie informazioni nei confronti delle parti interessate.



10. L'Autorità di vigilanza si pronuncia entro quattro mesi dalla sua presentazione, prorogabili per altri due mesi, in casi eccezionali e debitamente giustificati.
11. Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sono soggette all'ordinario regime di impugnativa degli atti amministrativi. In caso di ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, la competenza è funzionalmente attribuita al TAR del Lazio, con sede in Roma.
12. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta.

ART. 7

(Trasparenza)

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 6, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:
 - a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
 - b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
 - c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
 - d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
 - e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
 - f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
 - g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
 - h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
 - i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.



3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
 - a) le previsioni del traffico;
 - b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
 - c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
 - d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

ART. 8

(Norme di qualità)

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale, il quale tiene conto del sistema o del livello effettivo dei diritti aeroportuali e del livello di servizio cui gli utenti dell'aeroporto hanno diritto a fronte dei diritti aeroportuali pagati.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'art. 6.

ART. 9

(Differenziazione dei servizi)

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.



3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

ART. 10

(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, corrisposti dagli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in regime di esclusiva negli aeroporti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, siano applicati i seguenti principi di :
 - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
 - b) consultazione degli utenti aeroportuali;
 - c) non discriminazione;
 - d) allineamento, nel rispetto dei principi di cui alla precedente lettera a), con la media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico.
2. Per le gestioni aeroportuali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 6 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'Autorità di vigilanza verifica la conformità delle proposte del gestore alle Linee Guida di cui all'art. 5 bis adottando, in caso di violazione dei principi di cui al precedente comma 1, delle predette Linee Guida, e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
 - b) per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
 - c) l'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
 - d) il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.



- e) l'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

ART. 11

(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

ART. 12

(Relazione)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto e della normativa comunitaria.

ART. 13

(Disposizioni transitorie)

1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può essere determinata secondo le modalità, di cui agli artt. 5 bis e 6, alla scadenza dei contratti medesimi.
2. Fino alla piena attuazione dell'art. 5 bis si applicano l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e l'art. 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2.

ART. 14

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e farlo osservare.

